

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	377
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra (2345).	377
PRESIDENTE	377, 378, 379, 380
MARTINA, <i>Relatore</i>	378, 379
AMENDOLA PIETRO	378, 379
RIPAMONTI	378, 379
CURTI IVANO	379
ZACCAGNINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	379
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
CAMANGI: Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori (85)	380
PRESIDENTE	380, 381, 382, 383, 385, 386, 388, 389, 391, 396, 397, 398, 399, 400, 403
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	380, 381, 382, 383, 385, 386, 388, 389, 396, 397, 398, 399, 400, 402
BUSETTO	381, 387, 388, 391, 402
CAMANGI	381, 383, 384, 385, 388, 389, 391, 402, 403
BIAGGI FRANCRANTONIO	381, 388, 403
ZACCAGNINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	381, 385, 388, 389, 391, 403
RIPAMONTI	383, 385, 388, 389
CIANCA	384, 385
BECCASTRINI	385
CURTI IVANO	388

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme integrative alle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173, concernenti la costruzione di case per i senza tetto e di case per i profughi (2331)	405
PRESIDENTE	405
CIBOTTO, <i>Relatore</i>	405
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	405

La seduta comincia alle 10,05.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Azimonti.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra (2345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 24 e 25 della legge 4

marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra ».

La relazione su questo disegno di legge era stata affidata all'onorevole Sarti. Nella assenza dell'onorevole Sarti, riferirà l'onorevole Martina.

MARTINA MICHELE, *Relatore*. Il presente disegno di legge riduce alla misura dello 0,50 per cento la percentuale del 2 per cento annua sul costo dell'alloggio prevista dalla legge 4 marzo 1952. L'articolo 24 della legge del 1952 dispone appunto che gli assegnatari corrispondano agli Istituti gestori un canone mensile di locazione comprendente le spese generali di amministrazione e di manutenzione dell'alloggio, calcolato secondo le norme del testo unico 28 aprile 1938, più una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell'alloggio stesso. In base alla legge del 1952 gli enti gestori devono versare la quota del 2 per cento al Tesoro dello Stato. Senonché in questi otto anni, dal 1952 al 1960, si sono verificate delle gravissime inadempienze, determinate soprattutto dalla situazione economica di gran parte dei profughi, situazione economica che non consente assolutamente il pagamento, oltre che delle spese di gestione e amministrazione degli stabili, anche del 2 per cento sul costo dell'alloggio. Il presente disegno di legge, come ho detto all'inizio, tende a diminuire gli oneri a carico degli assegnatari di queste case popolarissime, comportando, oltre le spese generali, soltanto lo 0,50 per cento da versarsi mensilmente al Tesoro dello Stato.

Mi permetto di suggerire all'articolo 2 una piccolissima modifica. L'articolo 2, nel testo del disegno di legge, dice, modificando l'articolo 25 della legge del 1952, che « Gli istituti provinciali autonomi per le case popolari », entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota nuova stabilita. Ora faccio osservare che la dizione: « Istituti provinciali autonomi per le case popolari » è in contrasto con la dizione usata giustamente nel precedente articolo 1, che parla genericamente di « Istituti gestori ». E, in effetti, la legge del 1952 e le sue successive modifiche autorizzano, oltre gli Istituti autonomi per le case popolari, anche l'U.N.R.A.-Case e la stessa associazione « Venezia Giulia e Dalmazia » alla costruzione di alloggi. Bisognerebbe, quindi, sostituire la dizione « Istituti provinciali autonomi per le case popolari » con la dizione « Istituti gestori », già usata nel precedente articolo 1.

Con questo piccolo emendamento e col mio parere evidentemente favorevole a questo

disegno di legge, concludo pregando la Commissione di esaminarlo e approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Anche per questo disegno di legge siamo completamente d'accordo. Soltanto vorremmo profittare dell'occasione per richiamare l'attenzione del Ministro su una infinità di situazioni purtroppo analoghe, che esistono in tutta Italia. Non è soltanto la categoria dei profughi di guerra che è forzatamente morosa; ci sono anche migliaia e migliaia di assegnatari di case popolari, di case dell'U.N.R.A.-Casas e di altri enti che purtroppo sono morosi. La questione che vorrei portare all'attenzione del Ministro è quella che ora enuncerò, tanto più che essa verrà certamente fuori, eromperà addirittura in occasione della imminente discussione della proroga dei fitti. C'era un vecchio impegno del Governo, ormai ultradecennale, un impegno per cui si sarebbe provveduto a parte, con legge apposita, a disciplinare tutta la materia dei canoni di locazione per le case popolari, impegno che non è stato assolto. Comunque, a parte l'impegno dato che vi è anche un danno fortissimo per gli Istituti che risentono di queste morosità che a volte assumono proporzioni veramente ingenti, credo che questo sia uno dei problemi sui quali il Ministro debba lavorare per arrivare a una soluzione equa e soddisfacente.

RIPAMONTI. La presente legge ragguglia la quota di ammortamento alla misura dello 0,50 per cento già fissata dalla legge del 1951 per la costruzione delle case per i senza tetto. Devo ricordare che la legge n. 640 introdusse anche un altro criterio per la determinazione del canone di utilizzo degli alloggi in affitto semplice, e cioè la possibilità per il Ministero di concedere queste abitazioni di affitto anche ad uso gratuito; o con canone minimo, nel caso che vi fossero condizioni particolari locali o di categoria.

Non faccio un emendamento: ritengo che adesso non sia il caso, per questa categoria, di riallacciarci alla norma introdotta con la legge n. 640. Desidero però rilevare che nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge sottoposto al nostro esame si dice che questa legge, portando una modifica alla quota di ammortamento dei fabbricati, che viene ridotta allo 0,50 per cento, provvede a sistemare le pendenze. Chiedo al Ministro se, approvandosi oggi la legge senza introdurre una norma di sanatoria del passato, il Tesoro non pretenderà dagli enti gestori egualmente il 2 per cento sull'importo

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

delle costruzioni fino alla data di entrata in vigore della legge stessa; chiedo quindi al Ministro se non sia opportuno introdurre nel dispositivo, con un comma aggiuntivo, una norma che affermi che vengono sanate le posizioni passate entro i limiti dello 0,50 per cento. Altrimenti continuerebbero le azioni di rivalsa da parte degli enti gestori, i quali, essendo obbligati a versare la percentuale, sono anche tenuti a perseguire gli inquilini morosi per la quota del 2 per cento del periodo precedente.

CURTI IVANO. Vorrei chiedere una spiegazione. In questo caso, nella indicazione della quota di ammortamento, la legge, che si va a modificare, fissava il 2 per cento. In altri casi si è usato, invece, anche un criterio differenziale, cioè tenendo conto di una quota maggiore per gli alloggi costruiti nei grandi centri e di una quota minore per gli alloggi costruiti in altre località. Questo è appunto il caso di una legge analoga, quella sull'I.N.A.-Casa, che consente una variazione della quota di ammortamento dallo 0,50 per cento all'1,50 per cento, a seconda della zona dove sono ubicati gli alloggi. Qui invece la quota è costante, cioè indipendentemente dal luogo dove sorgono le costruzioni. A me sembra, invece, che effettivamente sia da considerare che il valore locativo di una costruzione in una zona lontana da un grande centro è diverso da quello della costruzione ubicata proprio nel grande centro.

AMENDOLA PIETRO. No! La variazione c'è, perché si tratta dello 0,50 per cento sul costo, il quale costo evidentemente varierà da zona a zona.

CURTI IVANO. È giusto. In tal modo vi sono delle, sia pur piccole, oscillazioni sul valore assoluto della quota.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARTINA, *Relatore*. Ritengo che, se un profugo è rimasto sei o sette anni in questi centri di raccolta, vuol dire che non guadagna assolutamente nulla e vive esclusivamente col sussidio di profugo. E quindi, che egli viva alla periferia di Trieste o di Napoli o in qualche paesino sperduto, le sue entrate sono sempre le stesse. Di qui la necessità di tenersi a un limite costante minimo. Si tratta di profughi provenienti dai centri di raccolta, che sono gli ultimi colà rimasti proprio per una impossibilità economica di sistemarsi.

PRESIDENTE. Quale è la conclusione del Relatore?

MARTINA, *Relatore*. La mia conclusione è di lasciare la quota dello 0,50 per cento eguale per tutti.

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Pregherei la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo presentato, sul quale mi pare che la Commissione sia d'accordo.

Convengo sul richiamo fatto dall'onorevole Amendola al problema della morosità. È uno dei problemi più urgenti e scottanti da affrontare, un problema assai vasto, legato talvolta a condizioni obbiettive, talvolta a condizioni soggettive; comunque, è un problema che va guardato e affrontato nella sua generalità.

Per quanto riguarda la proposta fatta dall'onorevole Ripamonti, devo dire che c'è stato uno scambio di corrispondenza per avere la adesione preventiva da parte del Tesoro, adesione che è venuta su termini generici. Temo perciò che, se noi andiamo a sollevare in maniera esplicita, con un emendamento, questo problema, si possa correre il probabile rischio di arrestare il corso del disegno di legge. Invece, lasciando le cose così come stanno, attraverso questa specie di tacita approvazione su questo testo, possiamo, sostenere di avere ottenuto l'adesione del Ministero del Tesoro. E credo che sia possibile regolare le partite pendenti in sede amministrativa, superando delle difficoltà che diverrebbero più gravi, ove rendesimo retroattiva questa legge. In sostanza, la cosa è rimasta un po' sfumata, nei rapporti reciproci, col Tesoro. Ritengo che ci convenga lavorare su questa sfumatura piuttosto che mettere in evidenza le particolarità del testo. Pregherei, quindi, di approvare il disegno di legge così come è.

RIPAMONTI. Potremmo girare la difficoltà, dicendo all'articolo 2, non che: « Gli Istituti gestori entro il 15 di ogni mese verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento, di cui sopra, afferente al mese precedente », ma, invece che: « Gli Istituti gestori entro il 15 di ogni mese verseranno al Tesoro la quota dello 0,50 per cento riscossa per il mese precedente ». Così il problema, non si porrebbe.

PRESIDENTE. In questo modo, però, si autorizzerebbe a non pagare.

RIPAMONTI. Si potrebbe almeno fare un voto nel senso da me esposto.

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sul voto siamo d'accordo. Comunque, per quanto concerne il passato, la formula conclusiva di adesione del Tesoro è una for-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

mula molto larga. Del resto un'esplicita affermazione di principio, non la ritengo neanche opportuna.

PRESIDENTE. D'accordo. Non possiamo noi stabilire un principio che autorizzi gli assegnatari di questi alloggi a non pagare più le pendenze.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è modificato come appresso:

« I profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge corrisponderanno a rate mensili agli Istituti gestori un canone di locazione da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, comprendente le spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre ad una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione dell'alloggio ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo senz'altro in votazione.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 2:

« L'articolo 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è modificato come appresso:

« Gli Istituti provinciali autonomi per le case popolari entro il 15 di ogni mese verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra afferente al mese precedente.

La quota medesima affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

L'onorevole Relatore propone di sostituire le parole: « Gli Istituti provinciali autonomi per le case popolari », con le altre: « Gli Istituti gestori ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 2, che, dopo l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« L'articolo 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è modificato come appresso:

« Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra afferente al mese precedente.

La quota medesima affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge: d'iniziativa del deputato Camangi: Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori (85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Camangi: « Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore, il quale riferirà sui lavori del Comitato ristretto, incaricato di procedere all'esame preventivo degli articoli e di proporre le modificazioni da apportare al loro testo.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la discussione generale deve considerarsi ormai chiusa in quanto, nella nostra precedente riunione, si decise di rimettere l'esame degli articoli ad un comitato ristretto sul cui lavoro, svolto lodevolmente, oggi sono in grado di riferire.

Hanno presentato emendamenti al testo originario del provvedimento diversi deputati ed in particolar modo gli onorevoli Cianca, Curti Ivano; il proponente onorevole Camangi e il Relatore. Dalla discussione svoltasi in seno al comitato ristretto il testo originario della proposta di legge è uscito profondamente modificato in quanto si è accettato uno dei principi sui quali la Commissione si era maggiormente soffermata e precisamente quello del decentramento dell'Albo nazionale dei costruttori in sede regionale. La competenza per l'iscrizione dei costruttori nell'Albo fino ad un importo di lavori di 50 milioni è pertanto demandata ai Comitati regionali per l'Albo. Ciò ha determinato un rivolgimento generale della materia: lo spostamento degli articoli della proposta di legge e l'introduzione di un nuovo articolo riguardante appunto la costituzione del Comitato regionale per l'Albo.

Fatte queste precisazioni, penso che sia opportuno procedere alla lettura dei singoli articoli così come risultano nella proposta di legge originaria, mettendo in rilievo le modificazioni e richiamando l'attenzione degli onorevoli commissari sugli spostamenti avvenuti.

L'articolo 1 è rimasto pressoché invariato, se si eccettua, alla fine, l'aggiunta seguente:

« e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata ». Devo precisare che la tabella cui si accenna non ha subito modificazioni e per conseguenza non è stata riprodotta nel testo elaborato dal comitato ristretto. Inoltre, è stata soppressa, al quarto rigo, la congiunzione « ed », mettendo al suo posto una virgola. Quest'ultima modifica è puramente formale.

All'articolo 2 sono state abolite le parole « ottenere l'appalto di » e al loro posto sono state incluse le seguenti altre: « chiunque esegua lavori ». La parola « chiunque » del quarto rigo, è stata sostituita con: « chi ». Si è ritenuto poi di sostituire il punto e virgola, dopo la parola: « Stato » contenuto a metà nel sesto rigo, con un punto. L'onorevole proponente, infine, ritiene opportuno aggiungere, alla fine dell'articolo il seguente comma aggiuntivo: « L'esecutore dei lavori, di cui al primo periodo del comma precedente, che debba provvedere alla esecuzione di impianti e lavori speciali, di cui alla categoria VI della tabella allegata, eventualmente non incorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'albo per la detta categoria ».

L'emendamento vuole impedire al costruttore, che abbia assunto l'appalto di opere di notevole importanza, di servirsi per l'esecuzione parziale del lavoro, evadendo dallo spirito e dalla lettera della legge, di ditte non iscritte nell'Albo dei costruttori. Credo giustificata la preoccupazione dell'onorevole Camangi e mi dichiaro favorevole all'emendamento, che si rivela utile anche ai fini della funzionalità dell'Albo.

BUSETTO. Signor Presidente, vorrei proporre all'onorevole Relatore di riferire soltanto sugli emendamenti più importanti adottati dal comitato ristretto.

CAMANGI. Mi associo alla richiesta del collega Busetto e chiedo che si proceda esaminando gli articoli uno alla volta e votandoli successivamente.

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Prego l'onorevole Relatore di voler riferire soltanto sui principi di carattere generale, così come è stato, ad esempio, per quello riguardante il decentramento. Dopo di che si potrebbe procedere; secondo le proposte dei colleghi Busetto e Camangi, all'esame ed all'approvazione successiva dei singoli articoli.

CAMANGI. Vorrei dire di più: il collega Alessandrini, con quella diligenza che tutti conosciamo, si sta preoccupando, forse eccessivamente, delle differenze esistenti tra il testo originario e quello adottato dal comitato ri-

stretto. Per quanto questa sua scrupolosità sia apprezzabile, mi pare tuttavia che se ne possa fare a meno. Esistendo il nuovo testo, è superfluo far riferimento al testo originario.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Se la Commissione desidera adottare questa procedura, cioè la lettura e l'approvazione degli articoli proposti dal comitato ristretto, non ho nessuna difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che la discussione degli articoli si svolgerà sul testo redatto dal comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

BIAGGI FRANCAANTONIO. Signor Presidente, vorrei pregarla di porre in votazione anche il titolo della proposta di legge, il quale, a mio avviso, dovrebbe essere modificato nel senso di comprendere anche il termine « installatori ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Per rispondere alla osservazione del collega Biaggi devo dire che sul titolo da dare alla legge il comitato ristretto ha lungamente discusso giungendo alla conclusione di non cambiare quello originario. La Commissione, logicamente, è libera di riesaminare il problema; tuttavia ritengo, che insistere sull'argomento, dopo la ponderata decisione del Comitato ristretto, significherebbe soltanto perdere del tempo.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Credo, onorevole Relatore, che coloro che non hanno partecipato alle riunioni del Comitato ristretto abbiano il diritto di esprimere i propri dubbi sul problema del titolo. La differenza tra i termini « costruttori » e « installatori » non è soltanto una questione linguistica, ma soprattutto di classificazione. Sono costruttori coloro che impiegano mezzi propri; sono installatori coloro che installano materiale per conto terzi. Nel gergo tecnico, quindi, esiste una distinzione tra i due termini!

Non ne faccio una questione di sostanza, ma mi piacerebbe che l'onorevole Relatore, proprio in virtù di quella sua scrupolosità alla quale ha accennato giustamente l'onorevole Camangi, mi dicesse quali sono state le obiezioni sul titolo sorte in sede di Comitato ristretto che hanno determinato il rigetto della espressione: « Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori e degli installatori ».

CAMANGI. Per scrupolo di chiarezza devo rispondere al collega Biaggi che si è ritenuto di non modificare il titolo in quanto si è riconosciuto che quella di costruttore è una qualifica di carattere generale, vorrei dire ge-

nerico. Sono tutti costruttori quelli che fanno qualche cosa, tanto è vero che, se si confronta la tabella allegata in cui si articolano le varie forme di attività, si vede che in essa alla categoria XIV, ad esempio, si parla dell'armamento ferroviario che comprende varie specializzazioni, riportate, nel caso specifico, sotto le lettere a), b) e c). Se si volesse quindi sottilizzare troppo sul titolo, ci troveremmo di fronte ad una casistica infinita e finiremmo col far perdere alla legge quel carattere un po' nuovo che permette l'inclusione dei costruttori in genere, cioè di coloro che costruiscono qualcosa, dal palazzo al metanodotto, dal ponte all'impianto elettrico.

Per altro la categoria degli installatori è una categoria di costruttori, perché anche essi costruiscono impianti elettrici, di riscaldamento, di ascensori e così via. In sostanza non possiamo fare questa sottile distinzione fra chi mette in opera roba fatta da altri e chi no, perché in fondo tutti mettono in opera roba fatta da altri, anche quello che fa il fabbricato murario. Si tratta di una categoria che ha trovato la sua sistemazione nella categoria VI, con tutte le sue sottocategorie.

Ma la parte importante di questo problema non è la parte formale, cioè del nome, ma la parte sostanziale, dei diritti e doveri di questa categoria. E dei diritti e doveri di questa categoria ci siamo preoccupati, il collega Alessandrini ed io, con quell'emendamento che proponiamo all'articolo 2. In sostanza la vecchia questione che c'è sempre stata fra imprenditori dell'appalto principale e i cosiddetti installatori consiste in questo: i cosiddetti installatori hanno sempre auspicato che gli impianti speciali fossero scorporati dall'appalto principale, e questo per non dover passare sotto le forche caudine dell'imprenditore o dell'appaltatore principale. Lo scorporo di questi impianti, a parere mio, è sempre auspicabile, e credo che la Commissione non farebbe male ad esprimere ancora una volta questo parere ed auspicio. Però, dobbiamo riconoscere anche, con la stessa obiettività, che non sempre questo è possibile; ed allora, in questi casi, dobbiamo impedire che quegli installatori diventino succubi delle pretese eccessive dell'imprenditore principale; ed ecco perché abbiamo proposto all'articolo 2 quel comma aggiuntivo che dice che l'imprenditore principale, quando debba procedere a impianti speciali, che non siano scorporati — il quale inciso già dimostra una certa intenzione di carattere generale di un certo favore verso lo scopo — deve servirsi di installatori che siano iscritti in quella determinata

categoria, in modo che si possa eliminare, o per lo meno attenuare molto, quella specie di sfruttamento che qualche volta si verifica, da parte dell'imprenditore principale, nei confronti di questi installatori.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'onorevole Camangi mi esime da ulteriori spiegazioni. Resta chiaro che « costruttore » è il termine comprensivo di tutti gli altri. Cosicché è meglio lasciare nel titolo solo la parola « costruttori », piuttosto che aggiungere altri nomi che non esaurirebbero la classificazione.

PRESIDENTE. Il titolo, secondo le proposte del proponente e del Relatore, dovrebbe restare: « Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli, per il quale si è già deliberato di prendere come base il testo del Comitato ristretto.

Ritengo opportuno, però, dare anche lettura, via via, del testo originario della proposta di legge.

Do così lettura, innanzi tutto, dell'articolo 1 del progetto di legge:

(*Denominazione dell'Albo*).

« L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, assume la denominazione di « Albo nazionale dei costruttori » ed è disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n. 511 ».

Do lettura del testo del Comitato ristretto:

(*Denominazione dell'Albo*).

« L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, assume la denominazione di « Albo nazionale dei costruttori » ed è disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata ».

Prego il Relatore di illustrarlo.

ALESSANDRINI, *Reatore*. L'articolo 1 del nuovo testo porta nei confronti dell'articolo 1 originario la modifica cui ho accennato. Per il Relatore l'articolo va bene, e lo propone ai colleghi per l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con una modifica di forma, ossia con la soppressione — dopo le parole: « Albo nazionale dei costruttori » — della parola « ed » e la sua sostituzione con una virgola, di modo che l'articolo 1 risulterebbe così formulato:

ART. 1.

(Denominazione dell'Albo).

L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, assume la denominazione di « Albo nazionale dei costruttori », è disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

.. Passiamo allora all'articolo 2.

L'articolo 2 della proposta originaria era così formulato:

(Iscrizione nell'Albo).

« L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per ottenere l'appalto di lavori, di importo superiore a lire 5 milioni, di competenza dello Stato, degli Enti pubblici e di chiunque fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato; è facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite, ma costituisce titolo di preferenza, a parità di ogni altra condizione ».

Il testo del Comitato ristretto è, invece, il seguente:

(Iscrizione nell'Albo).

« L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 5 milioni, di competenza dello Stato, degli Enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite, ma costituisce titolo di preferenza, a parità di ogni altra condizione ».

Sull'articolo 2 vi è un emendamento dell'onorevole Camangi, il quale propone di aggiungere, al testo del Comitato ristretto, un secondo comma, così formulato:

« L'esecutore dei lavori di cui al primo periodo del comma precedente, che debba provvedere alla esecuzione di impianti e lavori

speciali di cui alla categoria VI della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per la detta categoria ».

Qual è il parere del Relatore?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Penso che non convenga richiamare la VI categoria. Al riguardo il collega Ripamonti mi faceva giustamente notare che vi sono possibilità di scorporo anche per la categoria XVI « impianti elettrici ». Per cui il richiamo specifico alla categoria potrebbe limitare pregiudizievolemente l'applicazione della legge.

CAMANGI. Nel 99 per cento dei casi il problema si riferisce certamente alla VI categoria; per gli altri può trattarsi di appalti per una cabina di trasformazione.

Riconosco, però, che potrebbe domani capitare qualche altro caso analogo, e quindi non ho nessuna difficoltà a togliere il riferimento preciso. Si potrebbe quindi mettere al posto di « di cui alla categoria VI »: « di cui alle categorie », in modo da riferirci a tutte le categorie.

RIPAMONTI. Il problema dello scorporo è molto vasto, perché l'attuale utilizzazione della organizzazione aziendale, e in particolare quella dei cantieri, porterà alla specializzazione, sia pure graduale, delle attività delle varie aziende in tutti i rami, cosicché, al di là dello scorporo, vi sarà una operazione di subappalto delle opere. Avremo la ditta principale, che sarà l'organizzatrice della commessa, e avremo le ditte secondarie, rispetto all'opera complessiva, che faranno le varie parti. Vedremo, nella stessa costruzione delle case di abitazione, arriversi alla divisione fra ditta specializzata che farà la struttura in cemento armato, ditta specializzata che farà i pavimenti e così via. Ci stiamo indirizzando da anni su questo terreno, per arrivare al disegno industriale della casa e alla organizzazione razionale del cantiere e dell'attuazione. Il problema non si riduce più, quindi, a una esigenza di scorporo di opere, che si dovrebbero fare su larga scala per evitare costi aggiuntivi, ma diventa proprio una esigenza tecnica della attuazione di una certa commessa. Direi, quindi, che non serve un emendamento aggiuntivo. Dovremmo dire che l'iscrizione all'Albo è obbligatoria per chiunque esegua, direttamente o per subappalto o altre forme, opere che fruiscono del contributo dello Stato. Cosicché non vi sarà più bisogno di fissare un criterio di specialità di lavoro, ma basterà fissare un criterio di carattere generale: chiunque in-

terviene nella esecuzione di commesse per le quali vi è un contributo dello Stato deve essere iscritto nell'Albo dei costruttori, sia esso la ditta titolare dell'appalto o una ditta che presta servizio per conto della ditta titolare dell'appalto.

CAMANGI. In conclusione, l'accoglimento delle proposte del collega Ripamonti ci porterebbero ad accettare nuovamente il testo originario, che ha dato luogo ad infinite pressioni e proteste proprio da parte di quelle categorie delle quali noi ora ci stiamo preoccupando.

Le osservazioni del collega Ripamonti sono giuste; però, non sono bastate ad acquietare la categoria degli installatori, che ha fatto l'impossibile per ottenere questa garanzia contro l'asserito loro sfruttamento da parte dell'appaltatore principale.

Esiste, inoltre, l'altro aspetto del problema prospettato dall'onorevole Ripamonti, quello del progresso tecnico che sta conducendo, non allo scorporo, come si intendeva una volta, di certi particolari impianti, ma addirittura alla suddivisione degli appalti di lavori, a seconda di certe specializzazioni. Ma qui il problema non si pone, perché in questo ultimo caso non si tratta di appalto principale, né di appalti scorporati, ma di vari appalti che sono posti tutti sul medesimo piano di importanza. Infatti, nel caso, ad esempio, della costruzione dell'autostrada del sole, esistono diversi appalti: uno per la costruzione dei ponti, un altro per la pavimentazione e così via. Sono tutti appalti a sé stanti che contribuiscono a determinare l'opera unica ma che non presentano l'aspetto di appalti principali, né di appalti secondari o accessori.

Non mi pare quindi che, nel caso specifico, la preoccupazione del collega Ripamonti possa ritenersi valida; tale, invece, sarebbe nel caso di appalti veramente accessori a un lavoro principale. Altrettanto valida sarebbe stata se non ci fossimo trovati di fronte alla grossa preoccupazione riguardante la categoria degli installatori, ai cui desideri possiamo, d'altro canto, venire incontro, senza nulla rimetterci, attraverso la garanzia contenuta nel comma aggiuntivo all'articolo 2.

CIANCA. Ritengo che le osservazioni del collega Ripamonti sollevino un problema assai serio nel campo delle costruzioni edilizie. È vero che oggi nei cantieri si fa la suddivisione dei lavori da parte dell'impresa titolare, ma altrettanto vero è che tale suddivisione non si opera per una esigenza di specializzazione.

L'onorevole Ripamonti, che è ingegnere e frequenta i cantieri di lavoro, è certamente a conoscenza di questi problemi.

Spesso l'impresa assuntrice suddivide il lavoro, non attraverso subappalti, ma attraverso squadre di cottimisti, cioè a dire attraverso il famoso fenomeno del cottimismo che è la piaga dell'edilizia romana ed italiana in genere. Forse a Milano tale fenomeno ha origini più recenti. Si tratta, onorevoli colleghi, di una piaga veramente dolorosa per le maestranze in quanto, attraverso la suddivisione dei lavori, l'impresa principale praticamente opera uno sfruttamento di terzo grado dei lavoratori. Perciò non mi sento di poter legalizzare il principio della suddivisione dei lavori, la quale suddivisione, in definitiva, è arbitraria e non dettata da esigenze tecniche. Si può affidare, onorevoli colleghi, un impianto di riscaldamento o un impianto telefonico ad una ditta specializzata, ma non la esecuzione dei pavimenti che di solito viene affidata ad una squadra di operai pavimentatori! In questo modo si permette alla ditta appaltatrice di sottrarsi ai propri impegni, affidando i lavori ad un operaio cottimista. Ed allora, possiamo accettare questo principio? Evidentemente no, perché altrimenti si legalizzerebbe il cosiddetto diritto di « camorra ».

CAMANGI. L'onorevole Cianca dovrebbe sentirsi più tranquillizzato nella sua giustissima preoccupazione proprio dal secondo comma che noi proponiamo all'articolo 2. In esso, infatti, si dice che « l'esecutore dei lavori di cui al primo periodo del comma precedente, che debba provvedere alla esecuzione di impianti e lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo dei costruttori ». In altri termini, non può affidare ad una squadra di operai, tanto per fare un esempio, l'impianto di riscaldamento, né darlo a cottimo; deve servirsi esclusivamente di ditte iscritte nell'Albo. Quindi il cottimo scompare.

Il problema dei mattonati o dei muri, che spesso vengono dati a cottimo, non è problema che possa essere contemplato nella legge riguardante l'albo dei costruttori. Si tratta, infatti, di un fatto sindacale e amministrativo: è un fatto sindacale per quel che riguarda i rapporti tra il lavoratore ed il datore di lavoro ed è un fatto amministrativo per quel che riguarda i rapporti tra la stazione appaltante e l'appaltatore, rapporti che sono già regolati, anche se spesso non vengono osservate, dalle disposizioni concer-

nenti il divieto dei cottimi. Si tratterà di esigere, in maniera più ferma, in sede sindacale, che le stazioni appaltanti curino l'osservanza di questo divieto.

CIANCA. Mi dichiaro d'accordo con le ultime dichiarazioni del collega Camangi.

RIPAMONTI. Dopo le dichiarazioni del collega Camangi non insisto sul mio emendamento.

BECCASTRINI. Poiché non esiste un albo per le diverse categorie, vorrei proporre di usare la seguente formulazione: « deve servirsi di ditte di dette categorie iscritte nell'Albo ».

CAMANGI. No! La dizione esatta è quella da me proposta: « si è iscritto nell'Albo per questa o quella categoria ». È la formula usata anche nei certificati che rilascia il Ministero.

• BECCASTRINI. D'accordo. Ritiro il mio emendamento.

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Su questa seconda parte dell'articolo 2, mi dichiaro d'accordo, per lo spirito e l'intenzione che l'hanno promossa. Vorrei dire che la parola: « eventualmente », prima di: « non scorporati », è superflua. Comunque è un richiamo a un orientamento che, anche se superfluo, è utile che rimanga.

Propongo, invece, un emendamento di carattere non del tutto formale. Dove dice: « Impianti e lavori speciali », io metterei, invece: « impianti o lavori speciali », in modo che « impianti » diventi termine generico, e « speciali » si riferisca a « lavori ».

RIPAMONTI. A me preme che venga ribadito che è negli intendimenti della Commissione che tutti i lavori eseguiti con contributo dello Stato devono essere affidati, per assegnazione diretta o indiretta, a ditte iscritte nell'Albo.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo su questo.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Vi sarebbe, infine, un emendamento formale: nel secondo comma vi è due volte l'espressione « di cui »; per cui metterei al terzo rigo: « lavori speciali riferibili alle categorie ».

CAMANGI. « Riferibili » è, però un termine troppo generico, che potrebbe dar luogo a qualche equivoco.

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Va bene così. Non sottiliziamo troppo.

PRESIDENTE. D'accordo. Si provvederà in sede di coordinamento.

Il testo dell'articolo 2 risulta allora così definitivamente stabilito:

ART. 2.

(Iscrizione nell'Albo).

L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 5 milioni, di competenza dello Stato, degli Enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite, ma costituisce titolo di preferenza, a parità di ogni altra condizione.

L'esecutore dei lavori, di cui al primo periodo del comma precedente, che debba provvedere alla esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo da me letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

Il testo originario è il seguente:

(Ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici).

« L'ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso è richiesto dai successivi articoli 8 e 10 e, per le società commerciali, al certificato del tribunale di cui al successivo articolo 10, secondo comma. »

L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'amministrazione l'esercizio della facoltà di esclusione da ogni singola gara, di cui all'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

La nuova formulazione del Comitato ristretto è la seguente:

ART. 3.

(Ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici).

L'ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso è richiesto dai successivi articoli 12 e 14 e, per le società commerciali, al certificato della Can-

celleria del tribunale di cui al successivo articolo 12, secondo comma.

L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'Amministrazione l'esercizio della facoltà di esclusione da ogni singola gara, di cui all'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Prego il Relatore di volere illustrare il nuovo testo.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'unica variante fra i due testi è costituita dal fatto che il testo del Comitato ristretto sostituisce, alle parole: « al certificato del tribunale », le altre: « al certificato della cancelleria del tribunale ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Do lettura, innanzitutto, del testo della proposta di legge originaria:

(*Lavori speciali*).

« Quando si tratti di lavori che richiedono una particolare specializzazione e per i quali non figurino nell'Albo imprese idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte od imprese straniere, purché le Amministrazioni interessate ne diano tempestiva motivata comunicazione al Comitato di cui al successivo articolo 18 ».

Do lettura del testo formulato dal Comitato ristretto:

ART. 4.

(*Lavori speciali*).

Quando si tratti di lavori che richiedono una particolare specializzazione e per i quali non figurino nell'Albo imprese idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte od imprese straniere, purché le Amministrazioni interessate ne diano tempestiva motivata comunicazione al Comitato di cui al successivo articolo 7.

I due testi sono eguali, tolto il riferimento all'articolo relativo al Comitato centrale dell'Albo.

Nessuno domandando la parola, metto in votazione l'articolo 4 del Comitato ristretto.

(È approvato).

L'articolo 5 del nuovo testo è integralmente quello della proposta originaria. Esso dice:

ART. 5.

(*Titolo di preferenza per le imprese iscritte*).

Nei rapporti con lo Stato e con gli Enti pubblici, che, pur esulando dall'ambito degli appalti, abbiano connessione con l'attività costruttiva, le imprese iscritte hanno titolo di preferenza, a parità di ogni altra condizione, rispetto alle imprese non iscritte.

Nessuno domandando la parola, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

Ecco il testo della proposta originaria:

(*Certificato d'iscrizione*).

« L'iscrizione nell'Albo si comprova mediante certificato valevole per quattro mesi, da rilasciarsi dal Comitato di cui al successivo articolo 18 ».

Esso è stato sostituito nel testo del Comitato ristretto da un nuovo articolo 6, che non è altro che l'articolo 12 della proposta originaria con un emendamento. Ecco, comunque, il testo dell'articolo 6 del Comitato ristretto:

ART. 6.

(*Classifica d'iscrizione*).

I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie di lavori, con la indicazione del relativo importo massimo dei lavori che possono assumere, e con quella della data di iscrizione.

Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici su proposta del Comitato centrale.

La classifica secondo l'importo è stabilita come appresso. È tuttavia in facoltà della stazione appaltante di affidare lavori di importo eccedente quello di iscrizione entro il limite massimo di un ventesimo:

1°) fino a	L.	5.000.000
2°) "	"	10.000.000
3°) "	"	25.000.000
4°) "	"	50.000.000
5°) "	"	100.000.000
6°) "	"	250.000.000
7°) "	"	500.000.000
8°) Illimitato.		

Nessuno domandando la parola, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Comitato ristretto testé letto.

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

Passiamo all'articolo 7.

Il testo della proposta originaria è il seguente:

(Domanda di iscrizione).

« Per ottenere l'iscrizione nell'Albo, i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato di cui al successivo articolo 18, corredandola dei documenti e certificati di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 e consegnandola al Provveditorato alle opere pubbliche nella cui circoscrizione hanno sede. I Provveditorati trasmettono le domande al Comitato col loro parere.

Sulle domande per la iscrizione nella categoria IV il Provveditorato deve chiedere il parere della competente sovrintendenza ai monumenti, su quelle per le categorie XIV e XV quello del competente Compartimento delle Ferrovie dello Stato e su quelle per la categoria XIX, quello dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni ».

Esso è stato sostituito dal seguente testo formulato dal Comitato ristretto, che risulta dalla fusione, con emendamenti, degli articoli 18 e 19 della proposta originaria:

(Comitato centrale per l'Albo).

« Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il Comitato centrale per l'Albo dei costruttori.

Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'Albo, secondo le norme della presente legge e può articolarsi in Sottocomitati con particolari attribuzioni.

Le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro dei lavori pubblici il quale, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte del Comitato.

Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'ispettorato generale per i contratti e l'Albo nazionale degli appaltatori, già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici che assume la denominazione di Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti.

Il Comitato riferisce semestralmente sulla sua attività al Ministro dei lavori pubblici,

il quale, a sua volta, ne informa i colleghi degli altri Dicasteri.

Il Comitato centrale è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito:

a) da un magistrato nominato dal primo presidente della Corte di cassazione;

b) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fra i quali almeno un presidente di Sezione, che ha funzioni di vicepresidente del Comitato, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;

d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade statali;

e) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute;

f) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie industriali interessate;

g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

h) dal capo dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, con funzioni di segretario del Comitato.

I componenti di cui alle lettere g) ed h) sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre il gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale delle carriere direttive coefficiente 500 del personale statale, se siano estranei all'Amministrazione statale ».

BUSETTO. Vorrei una spiegazione sul terzo comma. Dove dice che le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza, non sarebbe opportuno introdurre un inciso in modo da precisare che: « sono valide, in seconda convocazione, con la metà dei componenti »?

CAMANGI. Se c'è metà dei componenti vuol dire che non è più necessaria la seconda convocazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Bisogna che siano presenti almeno metà dei componenti. La maggioranza è formata da almeno la metà dei presenti, purché comprenda il voto del Presidente.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Una osservazione sul quinto comma. Esso dice che il Comitato riferisce semestralmente sulla sua attività « al Ministro dei lavori pubblici, il quale, a sua volta, ne informa i colleghi di altri Dicasteri ». Si può introdurre, in una legge del genere di cui stiamo occupandoci, l'obbligo del Ministro dei lavori pubblici di informare gli altri Ministri?

CAMANGI. Spiego il perché della disposizione. Questo Albo dei costruttori non è più l'Albo dei soli costruttori del Ministero dei lavori pubblici, ma è quello anche dei costruttori del Ministero dei trasporti, dell'industria, delle poste, ecc. Di qui risulta evidente che il Ministro dei lavori pubblici, pur essendo il principale interessato alla cosa, deve informare gli altri Ministri.

RIPAMONTI. Invece di « ne informa », mettiamo « ne dà comunicazione ». « Ne informa » è una dizione troppo generica.

BIAGGI FRANCAANTONIO. La mia obiezione è di sostanza, e non di forma.

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Qui, sostanzialmente, non è più l'Albo dei costruttori del Ministero dei lavori pubblici, ma diventa l'Albo generale per tutte le Amministrazioni pubbliche. È evidente, quindi, che sorge l'obbligo, per il Ministro dei lavori pubblici, di tenere al corrente le altre Amministrazioni di quelle che sono le condizioni in cui l'Albo viene a trovarsi.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il Ministro.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Allora, d'accordo col Ministro, mettiamo: « ne dà comunicazione ai titolari degli altri Dicasteri ».

BIAGGI FRANCAANTONIO. Domando un chiarimento a proposito del sesto comma: esiste una categoria dei membri tecnici del Consiglio superiore?

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ci sono funzionari e tecnici.

PRESIDENTE. A proposito del sesto comma, io debbo far presente che, per quanto concerne la lettera c), là dove è indicata la partecipazione del rappresentante di vari Ministeri, la Commissione Giustizia ha chiesto l'inclusione di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia e che il Comitato

ristretto non ha ritenuto di accedere alla richiesta.

BUSETTO. Sempre a proposito del sesto comma, io non vedo indicata la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Ma costruzioni dirette il Ministero delle partecipazioni statali non dovrebbe farne!

BUSETTO. Ma mi pare che il Ministero delle partecipazioni statali entri in tutte le costruzioni che fanno l'I.R.I. ed altri enti del genere.

CAMANGI. Il Ministero delle partecipazioni statali è il supervisore di enti di gestione, che, a loro volta, coordinano le azioni di società anonime e aziende particolari. Se vogliamo mettere anche il rappresentante del Ministero delle partecipazioni, nessuna difficoltà, ma, più inflazioniamo questo Comitato, e peggio è.

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi permetterei di suggerire la soppressione — alla fine della lettera e) del sesto comma — dell'avverbio: « debitamente »; che mi sembra poco felice.

CURTI IVANO. A mia volta, a proposito delle lettere f) e g), sono dell'avviso che bisognerebbe dire che le previste nomine avvengono ad opera delle categorie interessate e non del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

CAMANGI. Il voler demandare la nomina al Ministero del lavoro trova la sua giustificazione nel fatto che, comportando essa, in un certo senso, un problema di scelta, non esistono altri organi legalmente riconosciuti, tranne il Ministero del lavoro, cui si possa direttamente attribuire tale facoltà.

Per le associazioni il problema non si pone in quanto per esse esiste un riconoscimento giuridico.

Se si volesse introdurre il concetto della designazione da parte delle organizzazioni, intanto si introdurrebbe un certo criterio corporativo, che è bene evitare, e nello stesso tempo nascerebbe il problema della scelta, la quale non si sa da chi dovrebbe essere operata. È bene, quindi, che essa sia attribuita al Ministro del lavoro, il quale, nella sua potestà discriminatrice, avrà la possibilità di conoscere quali sono le organizzazioni più qualificate ad ottenere questa rappresentanza.

RIPAMONTI. A mio avviso la nomina dei rappresentanti delle categorie industriali spetta al Ministero dell'industria e per ciò la formulazione migliore della lettera f) potrebbe essere: « da tre rappresentanti, com-

plessivamente delle categorie industriali interessate, nominati dal Ministero dell'industria ».

CAMANGI. Il principio del quale stiamo parlando, onorevole Ripamonti, è stato introdotto sotto un aspetto sindacale. Tanto è vero che i due gruppi, quello dell'industria e quello dei lavoratori, sono appaiati. Se noi ci mettiamo, invece, sul piano della rappresentanza industriale e sotto un profilo tecnico, le industrie potrebbero risponderci benissimo: « D'accordo: questi sono i rappresentanti tecnici; ora vogliamo anche quelli sindacali! ».

RIPAMONTI. Qui si tratta, onorevole Camangi, di giudicare le aziende dal punto di vista tecnico!

CAMANGI. In base a questo suo ragionamento, onorevole Ripamonti, i lavoratori dovrebbero essere esclusi!

RIPAMONTI. Si tratta, ripeto, di giudicare, da un punto di vista morale, le aziende. Ciò non esclude tuttavia che ai lavoratori compete sempre il diritto di denunciare al Comitato il comportamento delle aziende circa il rispetto delle leggi sindacali ed assistenziali. Poiché si tratta di scegliere un rappresentante della categoria industriale, a me sembra logico che la scelta sia demandata al Ministero dell'industria.

CAMANGI. Non mi irrigidisco sulla mia posizione, però devo dire che, accettando questo emendamento, si snatura il criterio cui ci si era ispirati al momento della redazione del nuovo testo. Il criterio cui ci si era attenuti era in sostanza quello di includere nel comitato, alla cui esclusiva competenza spetta il giudizio sulle capacità della azienda, anche due rappresentanti con veste, direi, quasi esclusivamente sindacale.

Se si arrivasse al concetto di includere dei rappresentanti di industriali, in quanto operatori economici, si attuerebbe, sia pure con una certa sfumatura, quel concetto corporativo che a me è sempre poco piaciuto.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Questo è stato effettivamente lo spirito del Comitato ristretto.

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Che i rappresentanti degli industriali siano scelti dal Ministero dell'industria, niente di male.

CAMANGI. Ma certo il Ministro dell'Industria li sceglierebbe con un criterio diverso da quello con cui li sceglierebbe il Ministro del lavoro e a me preme che gli industriali entrino in questo Comitato scelti col criterio del Mi-

nistro del lavoro, e non con quello del Ministro dell'industria.

RIPAMONTI. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti o osservazioni metto in votazione successivamente:

la sostituzione, al quinto comma, delle parole: « informa i colleghi », con le altre: « da comunicazione ai titolari »;

(*E approvato*).

il mantenimento, alla lettera e) del sesto comma, dell'avverbio: « debitamente », di cui il Ministro Zaccagnini propone la soppressione;

(*Non è approvato*).

l'aggiunta, alla fine della lettera f) sempre del sesto comma, delle parole: « nominati dal Ministro dell'industria »..

(*Non è approvata*).

L'intero articolo 7, risulta ora così formulato:

ART. 7.

(*Comitato centrale per l'Albo*).

Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il Comitato centrale per l'Albo dei costruttori.

Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'Albo, secondo le norme della presente legge e può articolarsi in Sottocomitati con particolari attribuzioni.

Le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro dei lavori pubblici il quale, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte del Comitato.

Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri servizi esecutivi, inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'Ispettorato generale per i contratti e l'Albo nazionale degli appaltatori, già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici che assume la denominazione di Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti.

Il Comitato riferisce semestralmente sulla sua attività al Ministro dei lavori pubblici, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione ai titolari degli altri Dicasteri.

Il Comitato centrale è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito:

a) da un magistrato nominato dal primo Presidente della Corte di cassazione;

b) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fra i quali almeno un presidente di Sezione, che ha funzioni di vicepresidente del Comitato, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;

d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade statali;

e) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo;

f) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie industriali interessate;

g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

h) dal capo dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, con funzioni di segretario del Comitato.

I componenti di cui alle lettere f) e g) sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre il gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale delle carriere direttive coefficiente 500 del personale statale, se siano estranei all'Amministrazione statale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8, della proposta originaria che troverà rispondenza, seppure con emendamenti, nell'articolo 12 del testo del Comitato ristretto. Esso è del seguente tenore: *(Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni)*.

« Il possesso dei requisiti d'ordine generale per la iscrizione nell'Albo si comprova con i seguenti documenti:

1°) certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di residenza da almeno dieci anni in Italia per gli stranieri, imprenditori

e amministratori di società commerciali legalmente costituite, purchè appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

2°) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato non più di un mese prima della domanda di iscrizione.

I predetti documenti debbono essere legalizzati ai sensi della legge 3 dicembre 1942 n. 1700.

Se il direttore dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i certificati di cui ai nn. 1°) e 2°) debbono riferirsi ad entrambi;

3°) certificato di iscrizione alla Camera di commercio con indicazione dell'attività specifica della ditta;

4°) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B), per il quale il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attività di imprenditore da lui svolta. Se questi non è ancora iscritto a ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto ufficio;

5°) certificato (facoltativo) di iscrizione in una associazione di categoria ».

L'articolo 8 nel testo del Comitato ristretto non trova riscontro alcuno nella proposta di legge originaria. Esso è del seguente tenore:

(Comitato regionale per l'Albo).

Presso ogni Provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituito un Comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'Albo nell'ambito della Regione, secondo le norme della presente legge.

Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di 50 milioni e istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale.

Nella istruttoria di tutte le domande il Comitato regionale deve chiedere il parere della competente sovrintendenza ai monumenti per la iscrizione nella categoria IV, quello del competente compartimento delle ferrovie dello Stato per la iscrizione nelle categorie XIV e XV e quello dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni per la iscrizione nella categoria XIX.

Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Contro di esse è ammesso, entro trenta giorni dalla

ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato centrale.

La segreteria del Comitato è costituita dal provveditore con personale del Provveditorato.

Il Comitato regionale è presieduto dal provveditore alle opere pubbliche ed è costituito:

a) da un magistrato nominato dal presidente della Corte d'appello;

b) dagli ispettori del Genio civile addetti al Provveditorato, nominati dal provveditore in numero massimo di quattro, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

c) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade statali;

d) da un rappresentante della Giunta regionale;

e) da un rappresentante della provincia in cui ha sede il Provveditorato;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;

g) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, debitamente riconosciute;

h) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie industriali interessate;

i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratori interessate;

l) nella regione Emilia-Romagna, da un rappresentante del Magistrato del Po.

I membri di cui alle lettere h) ed i) sono nominati dal capo dell'Ufficio regionale del lavoro.

Ai membri del Comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo precedente ».

BUSETTO. Noi vorremmo che alla lettera l) fosse inserito per il Veneto, il rappresentante del Magistrato alle acque.

CAMANGI. Lo abbiamo ritenuto superfluo, perché, in questo caso, il Magistrato alle acque è presente nella sua funzione di provveditore.

BUSETTO. Onorevole Camangi, prevedo questa obiezione, perché l'onorevole Curti mi aveva informato che avevate studiato a lungo la cosa. Ma il richiamo che intendo fare non ha solo un valore sentimentale. Inserire il riferimento al « Magistrato alle acque » ha un valore che va al di là della forma, perché il Magistrato alle acque ha tutta una tradizione e una storia, ed è stato istituito con una legge speciale che non può confondersi col modo col

quale è stata poi organizzata la struttura dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Ma in questo caso questo Magistrato verrebbe ad avere un rappresentante in più.

BUSETTO. A me pare opportuno, quanto meno, fare riferimento a un istituto, tradizionale per il Veneto, come il Magistrato alle acque.

Dato che il Magistrato alle acque di Venezia è una antica istituzione, fo proposta formale che la prima parte del sesto comma assuma la seguente nuova formulazione: « Il Comitato regionale è presieduto dal Provveditore alle opere pubbliche, nel Veneto dal Presidente del Magistrato alle acque, ed è costituito: ».

CURTI IVANO. Un'osservazione sulla formulazione della lettera l). La dizione usata è inopportuna restrittiva perché il Magistrato per il Po ha competenza, non nella sola Emilia-Romagna, ma anche in altre regioni.

Sono quindi dell'avviso che si debba sopprimere il riferimento esclusivo all'Emilia-Romagna per usare quello più generale di regioni di competenza. In altre parole, fo proposta perché la lettera l) assuma la seguente nuova formulazione:

« l) da un rappresentante del magistrato del Po, nelle regioni di competenza »;

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi preoccupa, innanzitutto, una certa difficoltà procedurale che intravedo nel terzo comma, là dove è previsto il parere della Sovrintendenza ai monumenti, dell'Ispettorato delle comunicazioni, ecc. Io mi domando: dal momento che rappresentanti dei rispettivi distretti sono presenti nel comitato, è proprio il caso di chiedere i previsti pareri?

Sono, poi, a prospettare l'opportunità di sopprimere le parole: « debitamente riconosciute », di cui alla lettera g), così come si è già fatto alla lettera e) del precedente articolo 7.

CAMANGI. Io sarei felicissimo di eliminare questa complicazione, ma il Ministero ne ha fatto una questione *sine qua non*.

Mi associo, invece, alla proposta di sopprimere l'avverbio: « debitamente ».

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti né osservazioni, riferendomi al testo del Comitato ristretto pongo successivamente in votazione:

l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Busetto; rivolto ad inserire all'inizio del sesto comma — dopo le parole: « opere pub-

bliche » — le altre: « nel Veneto dal Presidente del Magistrato alle acque, »;

(È approvato).

il mantenimento, alla lettera *g*) sempre del sesto comma, dell'avverbio: « debitamente riconosciute », di cui l'onorevole Ministro propone la soppressione;

(Non è approvato).

la sostituzione della lettera *l*), con la seguente altra:

« *l*) da un rappresentante del Magistrato del Po, nelle regioni di competenza »;

(È approvata).

l'intero articolo 8 del Comitato ristretto modificato secondo gli emendamenti approvati testé:

ART. 8.

(Comitato regionale per l'Albo).

Presso ogni Provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituito un Comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'Albo nell'ambito della Regione, secondo le norme della presente legge.

Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di 50 milioni e istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale.

Nella istruttoria di tutte le domande il Comitato regionale deve chiedere il parere della competente sovrintendenza ai monumenti per la iscrizione nella categoria IV, quello del competente compartimento delle ferrovie dello Stato per la iscrizione nelle categorie XV e XVI e quello dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni per la iscrizione nella categoria XX.

Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Contro di esse è ammesso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato centrale.

La segreteria del Comitato è costituita dal Provveditore con personale del Provveditorato.

Il Comitato regionale è presieduto dal Provveditore alle opere pubbliche, nel Veneto dal Presidente del Magistrato alle acque, ed è costituito:

a) da un magistrato nominato dal presidente della Corte d'appello;

b) dagli ispettori del Genio civile addetti al Provveditorato, nominati dal Provveditore in numero massimo di quattro, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

c) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade statali;

d) da un rappresentante della Giunta regionale;

e) da un rappresentante della provincia in cui ha sede il Provveditorato;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;

g) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza del movimento cooperativo;

h) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie industriali interessate;

i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

l) da un rappresentante del Magistrato del Po, nelle regioni di competenza.

I membri di cui alle lettere *h*) ed *i*) sono nominati dal capo dell'Ufficio regionale del lavoro.

Ai membri del Comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo precedente.

(È approvato).

Agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 non sono presentati emendamenti al testo del Comitato ristretto. Se non vi sono osservazioni li pongo senz'altro in votazione uno appresso all'altro. Do, però, prima lettura, come al solito, dei corrispondenti articoli della proposta di legge originaria:

ART. 9.

(Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni).

1°) *Idoneità tecnica.* — L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio riferentesi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni altro documento.

I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con la indicazione dell'esito di esse.

Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato e di Enti pubblici il certificato è rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio cui il funzionario stesso è preposto i lavori furono eseguiti.

Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con l'esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario, dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

2°) *Capacità finanziaria.* — Essa è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.

Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato agli istituti indicati dal richiedente l'iscrizione nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e, se di data più remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella delle domanda stessa.

3°) *Attrezzatura tecnica.* — Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone; salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni.

Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1°) debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai nn. 2° e 3°) debbono riferirsi al titolare.

ART. 10.

(Requisiti delle società commerciali e delle cooperative).

Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi:

a) i documenti di cui ai nn. 1°) e 2°) dell'articolo 8 debbono riferirsi: al direttore tecnico e a tutti i componenti, se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori per ogni altro tipo di società;

b) i documenti di cui al n. 1°) dell'articolo 9 debbono riferirsi al direttore tecnico.

Le società sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e a esibire certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

ART. 11.

(Segnalazione di variazioni).

Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato di cui all'articolo 18 tutte le variazioni dei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.

ART. 12.

(Classifica d'iscrizione).

I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie di lavori, con la indicazione del relativo importo massimo dei lavori che possono assumere, e con quella della data di iscrizione.

Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici su proposta del Comitato di cui all'articolo 18.

La classifica secondo l'importo è stabilita come appresso. E tuttavia in facoltà della stazione appaltante di affidare lavori d'importo eccedente quello di iscrizione entro il limite massimo di un ventesimo.

1°) fino a	L.	5.000.000
2°) »	»	10.000.000

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

3°) fino a	L. 25.000.000
4°) »	» 50.000.000
5°) »	» 100.000.000
6°) »	» 250.000.000
7°) »	» 500.000.000
8°) Illimitato..	

ART. 13.

(Tassa di concessione governativa).

L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento di una tassa annuale di concessione governativa nella misura seguente:

1°) fino a	L. 5.000.000	L. 2.000
2°) »	» 10.000.000	» 4.000
3°) »	» 25.000.000	» 10.000
4°) »	» 50.000.000	» 15.000
5°) »	» 100.000.000	» 20.000
6°) »	» 250.000.000	» 30.000
7°) »	» 500.000.000	» 40.000
8°) Illimitato		» 50.000

Qualora un'impresa sia iscritta per più categorie o sottocategorie, la tassa è commisurata all'ammontare massimo dei lavori per i quali l'impresa ha chiesto l'iscrizione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al Comitato di cui al successivo articolo 18 la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno successivo.

Per ottenere la cancellazione dall'Albo le imprese sono tenute a presentare entro il 31 dicembre; domanda, in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo.

ART. 14.

(Cambio di classifica).

I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo trascorso un anno dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione.

L'iscrizione può essere modificata d'ufficio quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e l'idoneità necessarie.

Ed ora, successivamente, do lettura e metto in votazione il testo degli articoli del Comitato ristretto:

ART. 9.

(Casellario dei costruttori e pubblicazione dell'Albo).

Presso il Comitato centrale ed a cura di questo è istituito il casellario dei costruttori iscritti all'Albo.

Per la tenuta e l'aggiornamento di esso i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per competenza o da essi istruite, devono raccogliere dagli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e trasmettere altresì allo stesso Comitato centrale:

a) il giudizio complessivo espresso dal collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto un adempimento obbligatorio delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;

b) tutte le informazioni utili circa il comportamento dei costruttori durante la esecuzione di lavori ad essi affidati;

c) tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla esecuzione di lavori, possano essere utili ai fini della tenuta del Casellario.

Il Casellario è a disposizione di tutte le amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per ogni notizia riguardante i costruttori.

(È approvato).

ART. 10.

(Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario).

Per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'Albo è stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 11.

(Domanda di iscrizione).

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei documenti e certificati di cui agli articoli 12, 13, 14 e consegnandola alla Segreteria del Comitato regionale della circoscrizione in cui hanno sede.

(È approvato).

ART. 12.

(Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni).

I requisiti d'ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'Albo sono:

1°) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri, imprenditori

e amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

2°) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi a delitti di cui al n. 2°) dell'articolo 20.

Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai nn. 1°) e 2°) debbono riferirsi ad entrambi;

3°) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta;

4°) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B), per il quale il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attività di imprenditore da lui svolta. Se questi non è ancora iscritto a ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto ufficio;

5°) certificato (facoltativo) di iscrizione in una associazione di categoria.

(È approvato).

ART. 13.

(Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni).

1°) *Idoneità tecnica.* — L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio riferentisi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni altro documento.

I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con la indicazione dell'esito di esse.

Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o di Enti pubblici il certificato è rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio, cui il funzionario stesso è preposto, i lavori furono eseguiti.

Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal diret-

tore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con l'esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario, dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

2°) *Capacità finanziaria.* — Essa è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.

Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti indicati dal richiedente l'iscrizione nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e, se di data più remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

3°) *Attrezzatura tecnica.* — Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni.

Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1°) debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai nn. 2°) e 3°) debbono riferirsi al titolare.

(È approvato).

ART. 14.

(Requisiti delle società commerciali e delle cooperative).

Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi:

a) i requisiti di cui ai nn. 1°) e 2°) dell'articolo 12 debbono riferirsi: al direttore tecnico e a tutti i componenti, se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società;

b) i documenti di cui al n. 1° dell'articolo 13 debbono riferirsi al direttore tecnico.

Le società sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15.

Ecco, innanzi tutto, il testo della proposta originaria:

(Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione).

« L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato centrale di cui all'articolo 18, quando a carico del costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:

1°) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

2°) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo articolo 16, n. 2;

3°) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella esecuzione dei lavori;

4°) riprovevole condotta in genere o nei riguardi della stazione appaltante, tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti relativi;

5°) negligenza nella esecuzione di lavori;

6°) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

Nel caso di cui al n. 2°) il provvedimento si adotta quando la ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; a uno o più amministratori o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di società.

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai nn. 4°), 5°) e 6°) determina la durata della sospensione;

7°) inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente articolo 11 ».

Ed ecco il testo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 15.

(Tassa di iscrizione).

L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale nella misura seguente:

1°) fino a	L. 5.000.000	L. 2.000
2°) »	» 10.000.000	» 4.000
3°) »	» 25.000.000	» 10.000
4°) »	» 50.000.000	» 15.000
5°) »	» 100.000.000	» 20.000
6°) »	» 250.000.000	» 30.000
7°) »	» 500.000.000	» 40.000
8°) Illimitato		» 50.000

Qualora un'impresa sia iscritta per più categorie o sottocategorie, la tassa è commisurata all'ammontare più alto fra quelli delle singole categorie o sottocategorie per le quali il costruttore è iscritto.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al Comitato centrale la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo.

Per ottenere la cancellazione dall'Albo gli iscritti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, domanda, in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'articolo riproduce, con lievi modifiche formali, quello originario n. 13.

Io propongo di aggiungere, a quest'ultimo testo, dopo le parole: « tassa di iscrizione », l'aggettivo: « annuale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 modificato secondo l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16.

Do lettura di quello della proposta originaria:

(Cancellazione dall'albo).

« Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale di cui all'articolo 18, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1°) grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori;

2°) condanna per delitto contemplato nei titoli dal 1° all'8° del libro 2° del Codice penale, ovvero per qualsiasi infrazione a leggi penali che per la sua gravità denoti difetto di senso morale o di rettitudine;

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

3°) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

4°) domanda di cancellazione dall'Albo presentata a norma dell'articolo 13;

5°) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai nn. 4°), 5°), 6°) e 7°) dell'articolo precedente.

Nei casi di cui ai nn. 1°) e 2°) si applica il secondo comma dell'articolo precedente ».

Do ora lettura del testo del Comitato ristretto:

ART. 16.

(Certificato d'iscrizione).

L'iscrizione nell'Albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dal Comitato centrale di cui all'articolo 7.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Questo articolo riproduce sostanzialmente l'articolo 6 della proposta. È stato solo aumentato, da quattro mesi ad un anno, il periodo di validità del certificato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17.

Do lettura del testo della proposta originaria:

(Comunicazione degli addebiti).

« I provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni ».

Do ora lettura del testo del Comitato ristretto:

ART. 17.

(Cambio di classifica).

I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo trascorsi sei mesi dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione.

L'iscrizione può essere modificata d'ufficio quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e l'idoneità necessarie.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Questo articolo riproduce l'articolo 14 della proposta originale, con la sola riduzione; da un anno

a sei mesi, del periodo che deve trascorrere per eventuali cambi di categoria e di classifica d'iscrizione, avuto riguardo all'importo delle opere da appaltare.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18.

Do lettura, innanzi tutto, del testo originario:

(Comitato centrale per l'Albo).

« L'Albo dei costruttori è amministrato da un Comitato centrale che ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

Alcune attribuzioni del Comitato possono essere demandate a Sottocomitati da costituire con decreti del Ministro per i lavori pubblici.

Il Comitato centrale riferisce trimestralmente al Ministro per i lavori pubblici sulla sua attività.

Il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito:

a) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fra i quali almeno un presidente di Sezione, che ha funzioni di vicepresidente del Comitato;

b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, e della difesa;

c) dal direttore generale degli affari generali e del personale presso il Ministero dei lavori pubblici;

d) dall'ispettore generale per il servizio dell'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti;

e) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade statali;

f) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute;

g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie industriali interessate;

h) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici su designazione dei Ministri interessati e, per quelli di cui alle lettere f), g), h), su designazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

Essi durano in carica due anni, tranne il presidente e quelli indicati nelle lettere *c*) e *d*).

Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre il gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale di grado VI, se siano estranei all'Amministrazione statale ».

Ed ora ecco il testo del Comitato ristretto, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, metto senz'altro in votazione:

ART. 18.

(Segnalazione di variazioni).

Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato centrale, nelle forme di cui all'articolo 11, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19.

Do lettura del testo originario:

(Validità delle deliberazioni e ricorsi).

« Le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni stesse sono soggette all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro dei lavori pubblici il quale, ove non ritenga di respingerlo, dispone il riesame da parte del Comitato ».

Ecco, ora, il testo del Comitato ristretto:

ART. 19.

(Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione).

L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato centrale, di cui all'articolo 18, quando a carico del costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:

1°) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

2°) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo articolo 20, n. 2;

3°) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella esecuzione di lavori;

4°) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

5°) negligenza nella esecuzione di lavori;

6°) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

Nel caso di cui al n. 2°) il provvedimento si adotta quando la ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di società.

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai nn. 4°), 5°) e 6°), determina la durata della sospensione;

7°) inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente articolo 18.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Questo articolo riproduce l'articolo 15 della proposta originale, modificato nel n. 4 del primo comma secondo quanto è stato suggerito dalla Commissione di giustizia.

A mia volta, propongo la soppressione, nella seconda e terza riga del primo comma, delle parole: « di cui all'articolo 18 », perché pleonastiche.

PRESIDENTE. Metto in votazione il mantenimento delle predette parole di cui il Relatore propone la soppressione.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 19 modificato secondo l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20.

Ecco il testo originario:

(Casellario dei costruttori e pubblicazione dell'albo).

« Gli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici in generale sono tenuti a comunicare al Comitato:

a) durante l'esecuzione di ciascun lavoro appaltato, le informazioni relative a fatti di notevole gravità che siano sicuro in-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

dizio di negligenza, di malafede e di spirito litigioso da parte del costruttore;

b) dopo compiuto ciascun lavoro, copia del giudizio espresso dal collaudatore sulla condotta dei lavori da parte del costruttore. Tale giudizio è obbligatorio per ciascun collaudo e deve essere espresso in atto separato e riservato;

c) le informazioni che ritengano opportune sul conto di singole imprese, indipendentemente dall'esecuzione dei lavori.

In base alle suddette comunicazioni, e a tutte le altre informazioni assunte direttamente, il Comitato forma il Casellario dei costruttori, da servire per la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo, e cura la pubblicazione dell'Albo stesso e delle relative varianti.

Il Casellario è a disposizione delle Amministrazioni di cui al primo comma ».

Ed ora il testo del Comitato ristretto:

ART. 20.

(Cancellazione dall'Albo).

Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1°) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;

2°) condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;

3°) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

4°) domanda di cancellazione dall'Albo presentata a norma dell'articolo 15;

5°) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai nn. 4°), 5°) 6°) e 7°) dell'articolo precedente.

Nei casi di cui ai nn. 1°) e 2°) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Questo testo, che riproduce l'originale articolo 16, stabilisce quali sono i fatti determinanti la cancellazione o l'esclusione dall'Albo. Non ci sono differenze sostanziali. Sono stati accolti i suggerimenti della Commissione Giustizia sul n. 2 adottando il testo dalla stessa proposto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 20 del Comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21.

Do lettura, innanzitutto, del testo del Comitato ristretto:

(Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario).

« Per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta del Casellario, nonché alla pubblicazione e diffusione dell'Albo è stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

Ed ecco il testo del Comitato ristretto:

ART. 21.

(Comunicazione degli addebiti).

I provvedimenti di cui agli articoli 19 e 20 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per le sue deduzioni.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Riproduce l'articolo 17 del testo originale, senza modificazioni sostanziali.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 21 del Comitato ristretto.

(È approvato).

Siamo così giunti alle: « disposizioni transitorie e finali ».

Ecco il testo originario dell'articolo 22:

(Iscrizione a titolo di conferma).

« Le imprese iscritte nell'Albo in base alle leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942, n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente ».

Ed ecco il testo del Comitato ristretto:

ART. 22.

(Iscrizione al titolo di conferma).

Le imprese iscritte nell'albo in base alle leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942, n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente. La relativa domanda, dovrà essere presentata, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al Comitato regionale nella cui circoscrizione le imprese hanno sede.

La domanda dovrà indicare per quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e per quale importo di classifica si chiede l'iscrizione e

dovrà essere corredata di tutti i documenti e delle attestazioni di requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14.

L'iscrizione a titolo di conferma non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria iscrizione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'articolo ha subito modificazioni di coordinamento in relazione al decentramento dell'Albo. Inoltre la Commissione di giustizia, per quanto si riferisce all'articolo 13 divenuto nel nuovo testo 15, ha consigliato di sostituire la dizione « tassa di concessione governativa » con l'altra: « tassa di iscrizione ». Nel testo sottoposto all'esame della Commissione si è ritenuto di mantenere, nell'ultimo comma, le parole: « concessione governativa » perché riferite alla legge 10 giugno 1937, n. 1139, modificato con legge 30 marzo 1942, n. 511. Comunque il Relatore chiede alla Commissione di permettergli, in sede di coordinamento, una eventuale modificazione sul punto specifico, dopo aver consultato la legge che viene abrogata col provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

ALESSANDRINI, *Relatore*. A partire dalla penultima riga del secondo comma è detto semplicemente: « dovrà essere corredata di tutti i documenti di cui all'articolo 12, 13 e 14 ». Siccome non si tratta soltanto di documenti, ma anche di attestazione di requisiti, propongo di aggiungere, dopo le parole: « di tutti i documenti », le altre: « e delle attestazioni di requisiti ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 22 modificato secondo l'emendamento già approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23, che è anche l'ultimo, sia del testo del Comitato ristretto che della proposta originaria.

Di quest'ultima il testo è il seguente:

(Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione).

« Per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici; delle imprese per

le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione potrà continuare ad aver luogo in base alle norme e ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge.

Le imprese debbono però dimostrare di aver presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione ».

Il testo del Comitato ristretto è, invece, il seguente:

ART. 23.

(Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione).

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici, delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione potrà continuare ad aver luogo in base alle norme e ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge.

Le imprese debbono, però, dimostrare di aver presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'articolo 23, che chiude la serie, vede prolungato, da uno a due anni, il periodo di ammissione agli appalti di competenza dello Stato e di Enti pubblici, per le imprese già riconosciute idonee a prestare la loro opera in favore di pubbliche amministrazioni dalle norme e dai regolamenti attualmente in vigore.

In un biennio l'Ispettorato generale per i servizi dell'Albo istituito presso il Ministero dei lavori pubblici potrà, con la collaborazione dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, disporre l'evasione delle numerosissime pratiche che perverranno in seguito alla costituzione del nuovo Albo, regolarizzando la posizione delle più qualificate forze produttive del paese.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

Passiamo alla « Tabella di classificazione per le iscrizioni nell'Albo nazionale dei costruttori », che il Comitato ha ritenuto di lasciare del tutto invariata.

Ne do lettura:

ALLEGATO.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONI PER LE ISCRIZIONI
NELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

CATEGORIA	I. — Lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente.
»	II. — Edifici civili ed opere connesse ed accessorie.
»	III. — Edifici industriali ed opere connesse ed accessorie.
»	IV. — Edifici monumentali, opere connesse ed accessorie e restauri.
»	V. — Opere speciali in cemento armato.
»	VI. — Impianti e lavori speciali per l'edilizia: a) Lavori di tinteggiatura e verniciatura; b) Impianti di riscaldamento; c) » di ventilazione, condizionamento e refrigerazione; d) » di distribuzione idrica; e) » di distribuzione gas; f) » di ascensori e montacarichi; g) » igienico-sanitari; h) » elettrici di illuminazione, elettrodomestici e campanelli; i) » telefonici; l) » radio e televisione.
»	VII. — Lavori stradali.
»	VIII. — Opere stradali speciali: a) Pavimentazioni speciali; b) Stabilizzazione terreni.
»	IX. — Acquedotti e fognature.
»	X. — Lavori idraulici speciali: a) Gasdotti; b) Oleodotti; c) Impianti di sollevamento; d) » di potabilizzazione; e) » di depurazione; f) Trivellazioni e pozzi; g) Impermeabilizzazione di terreni.
»	XI. — Lavori marittimi.
»	XII. — Dighe.
»	XIII. — Gallerie.
»	XIV. — Armamento ferroviario: a) Fornitura materiale metallico; b) Fornitura legname; c) Posa in opera.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

- CATEGORIA XV. — Opere ferroviarie speciali:
- a) Impianti per la sicurezza del traffico;
 - b) » » trazione elettrica.
- » XVI. — Impianti elettrici:
- a) Centrali idraulici;
 - b) » termiche;
 - c) Cabine di trasformazione;
 - d) Linee ad alta tensione;
 - e) » a media e bassa tensione;
 - f) Apparatari vari;
 - g) Impianti esterni di illuminazione.
- » XVII. — Carpenteria metallica.
- » XVIII. — Lavorazione del legno.
- » XIX. — Impianti di telecomunicazioni.
- » XX. — Lavori ed opere speciali varie:
- a) Rilevamenti topografici speciali;
 - b) Esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
 - c) Fondazioni speciali.

BUSETTO. Propongo di aggiungere una categoria, quella dei: « Lavori di sistemazione e di regolamentazione dei corsi d'acqua ».

Propongo anche di aggiungere, nella categoria XVI, una sottocategoria, quella delle: « Centrali elettronucleari ».

In fine propongo di aggiungere, dopo la categoria XVI, un'altra, quella degli « Impianti per le applicazioni industriali dell'energia atomica ».

CAMANGI. Sono d'accordo per aggiungere la sottocategoria delle centrali elettronucleari. Ho invece, qualche dubbio sulle due nuove categorie proposte. Per quanto riguarda, in particolare, i lavori di sistemazione e regolamentazione dei corsi d'acqua, non mi pare che si possa configurare una specializzazione di questo genere. I lavori in parola sono lavori di terra; lavori di rivestimento murario: non c'è una tecnica speciale, o specializzata, per la regolamentazione dei corsi d'acqua. Non vedo, quindi, come si possa configurare una categoria di questo genere.

BUSETTO. Se c'è una ragione che mi induce a insistere sull'introduzione di questa categoria è proprio il modo con cui vengono fatti purtroppo ancora oggi molti lavori. Non voglio iniziare qui una discussione sul modo con cui sono stati costruiti certi argini del Po, per esempio, anche perché il Ministro Zaccagnini è andato sul posto e si è reso conto personalmente della realtà delle cose. Dico soltanto che è proprio tutto ciò che in questo campo così importante dell'attività produttiva del nostro paese è avvenuto che mi spinge a proporre questa categoria.

CAMANGI. Mi rendo conto perfettamente di queste preoccupazioni, e non avrei da sollevare alcuna pregiudiziale obiezione se non dovessi tenere di mira la chiarezza, in questa materia. E noi dobbiamo riuscire a configurare esattamente questa specializzazione per poterla introdurre in una tabella che ha proprio dei riferimenti chiarissimi.

L'inconveniente giustamente lamentato dall'onorevole collega Busetto, ci porta su un altro piano, sul piano della frode, non su quello della iscrizione nell'Albo e del riconoscimento di certe capacità o di certe competenze. Se io faccio costruire una casa o un muro e il muratore lo costruisce con la sabbia, invece che con la calce, mi trovo di fronte a un imbrogliatore che va messo in galera, ma non vedo come si possa, per questo, configurare una apposita categoria.

Si potrebbe forse arrivare a questo: nei « Lavori idraulici speciali » si potrebbe aggiungere, alle altre, una sottocategoria relativa alla « manutenzione di corsi d'acqua », ossia alla loro efficienza: per questa, effettivamente occorre un'attrezzatura particolare. Ecco, questo forse si potrebbe fare, naturalmente cercando di studiare una formula che non sia troppo vaga e generica.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Penso che il problema dei lavori di regolamentazione e sistemazione dei corsi d'acqua vada esaminata con molta attenzione. Non bisogna dimenticare che vi è un piano per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali chiamato piano Merlin, che prevede lo stanziamento di centinaia di miliardi, per lavori da ese-

guire, i più urgenti in un decennio, il resto entro un trentennio.

Lavori di tale entità ed importanza debbono essere affrontati con grande impegno, competenza tecnica e alto senso di responsabilità: le opere di difesa contro l'azione delle acque tengono se sono fatte bene, con esperienza, ma non reggono o offrono scarso riparo nel caso di improvvisazione o di inesperta esecuzione dei lavori.

Ritengo, insomma, che la nuova categoria: « Lavori di sistemazione e regolamentazione di corsi d'acqua » sia da accogliere nella tabella.

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo sull'introduzione di una nuova categoria per quanto riguarda la sistemazione e regolamentazione dei corsi di acqua, anche perché riguarda pure il Ministero dell'agricoltura, non dimentichiamolo, oltre quello dei lavori pubblici.

Io sarei anche d'accordo sull'introduzione della sottocategoria relativa alle centrali elettronucleari. Invece, non vedo l'opportunità di una apposita categoria relativa ad impianti per le applicazioni industriali dell'energia atomica in quanto con la sottocategoria delle centrali elettronucleari si sono adeguatamente riuniti tutti i numerosi lavori in questo campo.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Rilevo che la XII categoria « dighe », è troppo generica. Ci sono le dighe foranee che sono dighe marittime; ci sono le dighe in terra, che sono una specialità diversa e, d'altro canto, ci sono imprese attrezzate per le dighe in terra e non per le dighe in cemento armato. Perciò questa categoria dovrebbe essere suddivisa in dighe in cemento armato e in dighe in terra.

Un altro rilievo riguarda le opere di dragaggio. Ci sono ditte specializzate per il dragaggio marittimo, altre per quello fluviale. Inoltre ci sono i movimenti di terra che oggi si fanno con mezzi meccanici, forniti da ditte specializzate.

Mi rimetto alla competenza del collega Camangi per vedere quali di questi miei rilievi possono essere accolti.

CAMANGI. Indubbiamente tutte le osservazioni e i suggerimenti che sono stati fatti hanno un fondamento. Però, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su una considerazione pratica: con l'articolo 6 viene lasciato all'organo tecnico competente di inserire, perfezionare, ampliare questa tabella. Se la Commissione volesse ora esaminare tutti i casi particolari, non si finirebbe più. Invece, ove il Consiglio superiore dei lavori

pubblici e il Comitato centrale ritenessero creare nella categoria « dighe » delle sottocategorie — quelle in terra o in muratura o in cemento — avranno la possibilità di farlo in modo molto rapido, perché il Ministro con suo decreto potrà aggiungere a questa tabella quello che è necessario.

Quindi vorrei pregare di non ingolfarci ulteriormente in questo esame di dettagli, perché ci porterebbe certamente a migliorare la tabella, ma ci farebbe anche correre il rischio di farla in una maniera non perfettamente idonea. E allora il rimedio sarebbe peggiore del male.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Accetto le considerazioni dell'onorevole Camangi e non insisto nei miei rilievi.

PRESIDENTE. Riepilogando, abbiamo avuto tre proposte di emendamenti aggiuntivi da parte dell'onorevole Busetto. Due di questi sono stati accettati anche dal Ministro: l'introduzione della sottocategoria delle « centrali elettronucleari », da inserire nella categoria XVI, e della categoria relativa ai « lavori di sistemazione e di regolamentazione dei corsi d'acqua » da inserire penso come categoria X, dopo quella relativa agli acquedotti e fognature. Per quest'ultima categoria, lo stesso proponente è dell'avviso di darle la seguente più opportuna denominazione: « Lavori di difesa e di sistemazione idraulica ».

Quanto alle altre osservazioni, restiamo d'accordo che tutto quello che è stato suggerito sarà oggetto di rinvio al Ministro. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Metto, allora, in votazione, successivamente:

l'emendamento che introduce nella categoria XVI la sottocategoria: « Centrali elettronucleari »;

(È approvato).

l'emendamento che introduce la categoria dei: « Lavori di difesa e di sistemazione idraulica »;

(È approvato).

l'emendamento che introduce la categoria degli: « Impianti per le applicazioni industriali dell'energia atomica »;

(Non è approvato)

la tabella, nel suo complesso, modificata secondo gli emendamenti, testé approvati:

ALLEGATO.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONI PER LE ISCRIZIONI
NELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

- CATEGORIA I. — Lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente.
- » II. — Edifici civili ed opere connesse ed accessorie.
- » III. — Edifici industriali ed opere connesse ed accessorie.
- » IV. — Edifici monumentali, opere connesse ed accessorie e restauri.
- » V. — Opere speciali in cemento armato.
- » VI. — Impianti e lavori speciali per l'edilizia:
- a) Lavori di tinteggiatura e verniciatura;
 - b) Impianti di riscaldamento;
 - c) » di ventilazione, condizionamento e refrigerazione;
 - d) » di distribuzione idrica;
 - e) » di distribuzione gas;
 - f) » di ascensori e montacarichi;
 - g) » igienico-sanitari;
 - h) » elettrici di illuminazione, elettrodomestici e campanelli;
 - i) » telefonici;
 - l) » radio e televisione.
- » VII. — Lavori stradali.
- » VIII. — Opere stradali speciali:
- a) Pavimentazioni speciali;
 - b) Stabilizzazione terreni.
- » IX. — Acquedotti e fognature.
- » X. — Lavori di difesa e di sistemazione idraulica.
- » XI. — Lavori idraulici speciali:
- a) Gasdotti;
 - b) Oleodotti;
 - c) Impianti di sollevamento;
 - d) » di potabilizzazione;
 - e) » di depurazione;
 - f) Trivellazioni e pozzi;
 - g) Impermeabilizzazione di terreni.
- » XII. — Lavori marittimi.
- » XIII. — Dighe.
- » XIV. — Gallerie.
- » XV. — Armamento ferroviario:
- a) Fornitura materiale metallico;
 - b) Fornitura legname;
 - c) Posa in opera.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

CATEGORIA XVI. — Opere ferroviarie speciali:

- a) Impianti per la sicurezza del traffico;
- b) » » trazione elettrica.

» XVII. — Impianti elettrici:

- a) Centrali idrauliche;
- b) » termiche;
- c) » elettronucleari;
- d) Cabine di trasformazione;
- e) Linee ad alta tensione;
- f) » a media e bassa tensione;
- g) Apparatì vari;
- h) Impianti esterni di illuminazione.

» XVIII. — Carpenteria metallica.

» XIX. — Lavorazione del legno.

» XX. — Impianti di telecomunicazioni.

» XXI. — Lavori ed opere speciali varie:

- a) Rilevamenti topografici speciali;
- b) Esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali.
- c) Fondazioni speciali.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative alle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173, concernenti la costruzione di case per i senza tetto e di case per i profughi. (2331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative alle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173, concernenti la costruzione di case per i senza tetto e di case per i profughi ».

Il Relatore onorevole Cibotto ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CIBOTTO, *Relatore*. In seguito alle lungaggini di acquisizione da parte del demanio dello Stato dei suoli edificatori delle case per i senza tetto, si debbono perdere dei mesi e si ritardano le costruzioni.

Con questo disegno di legge si propone che agli acquisti possa provvedere direttamente il Ministro dei lavori pubblici, il quale, di concerto col Ministro delle finanze, approverà i contratti relativi. Mi pare che sia ovvio approvare questo disegno di legge, per poter facilitare l'acquisizione dei terreni su cui saranno costruite le case per i senza tetto.

Il provvedimento è costituito da un articolo unico così formulato:

ARTICOLO UNICO.

« Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere all'acquisto delle aree occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173.

I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze, sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede la parola, tosto la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta di questa mattina.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Modifiche agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra » (2345):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Norme integrative alle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173, concernenti la costruzione di case per i senza tetto e di case per i profughi » (2331):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

CAMANGI: « Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori » (85):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Baroni, Beccastrini, Biaggi Francantonio, Borghese, Bottonnelli, Busetto, Buzzetti Primo, Camangi, Cavazzini, Cervone, Cianca, Cibotto, Curti Ivano, De Capua, De Pasquale, Di Nardo, Frunzio, Giorgi, Lombardi Giovanni, Martina Michele, Misefari, Ripamonti, Terranova e Venturini.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI